

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1267

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2007 (*)

Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di
risarcimento del danno

() Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca la sostanziale modifica degli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, emanato sulla base della delega contenuta nella legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001, che ha riservato al riassetto assicurativo l'articolo 4.

Gli articoli 149 e 150 richiamati contengono, rispettivamente, disposizioni sulla procedura di risarcimento diretto e disposizioni sulla disciplina del sistema di risarcimento diretto.

Giova evidenziare che la citata legge n. 229 del 2003, all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), ha dettato i principi e criteri direttivi a tutela del consumatore e, in particolare, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali e dell'informativa preliminare.

L'articolo 149 non prende in considerazione i soggetti menzionati, bensì i danneggiati che, rientrando in uno dei casi previsti dalla medesima disposizione, sono obbligati a chiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice di appartenenza e non ai soggetti responsabili dell'evento che ha provocato il danno. Inoltre, l'articolo 149, al comma 6, stabilisce che il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'articolo 150 demanda a un decreto del Presidente della Repubblica la fissazione dei criteri e dei principi del sistema di risarcimento diretto.

L'articolo 141 disciplina la procedura di risarcimento del terzo trasportato prevedendo

che questi debba rivolgersi obbligatoriamente solo all'impresa assicuratrice del proprio vettore sia in fase stragiudiziale, sia nell'eventuale azione diretta. Tale obbligo mal si coordina con la vigente normativa civilistica e processuale e potrebbe dar luogo a disgiunte ed inopportune azioni giudiziarie di risarcimento qualora il vettore medesimo sia incolpevole del sinistro. Ferma restando la possibilità di poter richiedere il risarcimento al proprio vettore, anche in virtù della sostanziale inversione dell'onere della prova, si dovrebbe comunque almeno consentire la chiamata in giudizio e non solo l'intervento volontario del responsabile del danno e della sua impresa assicuratrice.

Dalla lettura dei citati articoli appare evidente come il decreto legislativo non abbia rispettato il contenuto della citata legge n. 229 del 2003 che all'articolo 4 menzionato ha dettato principi e criteri direttivi volti a tutelare i consumatori-contraenti e non i responsabili dei sinistri, come invece avviene con l'indennizzo diretto. Invero risulta evidente anche uno scarsissimo coordinamento con la vigente normativa civilistica e processuale in materia di risarcimento danni.

Il Consiglio di Stato con due decisioni in sede consultiva ha dapprima rimesso al governo il testo del decreto legislativo per le modifiche ritenute opportune e, successivamente (parere definitivo n. 746/06 del 27 febbraio 2006) ha opportunamente esaminato la coerenza delle disposizioni recate dal provvedimento con i criteri direttivi della legge di delega n. 229 del 2003 ed in particolare con l'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

Il suddetto parere ha in primo luogo giustamente evidenziato come «Lo schema del risarcimento diretto si fonda sull'idea di trasformare la liquidazione RCAuto da un si-

stema regolato solo da una fonte eteronoma (le norme del codice civile) in un sistema regolato anche dalle parti».

Esaminando in particolare la formulazione del regolamento predisposto in attuazione dell'articolo 150 ha constatato che essa «esclude quindi in modo espresso tutte le altre forme di assistenza professionale, incluse quelle riferite ad attività di consulenza legale, che il danneggiato abbia ritenuto di attivare in vista della procedura di risarcimento diretto. Si tratta indubbiamente di una consistente restrizione dell'area del danno risarcibile, alla quale però fanno da riscontro per il danneggiato concreti benefici derivanti dal sistema di risarcimento diretto, benefici in termini di rapidità e certezza della liquidazione; riduzione del premio e altro.

A ciò si aggiunga che si tratta di una restrizione consapevole e liberamente accettata dal danneggiato che intende utilizzare questo meccanismo risarcitorio».

L'ulteriore, successivo passaggio del parere richiamato dimostra altresì come non si tratti di una mera approvazione di quanto predisposto dal decreto legislativo e dal successivo testo regolamentare proposto. Invero, il Consiglio di Stato ha ancora sottolineato: «La preoccupazione espressa in proposito nel parere interlocutorio traeva - e trae - origine dalla constatazione del carattere obbligatorio del meccanismo del risarcimento diretto (al contrario della facoltatività del sistema francese), che comporta la consumazione del potere di scelta dell'assicurato al momento della stipula. [...] Quanto all'esplicita previsione di un'azione diretta contro la propria impresa assicuratrice, anch'essa, attenendo alla disciplina del diritto di azione, ap-

pare estranea alla materia della delega e deve trovare la sua soluzione nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento».

Da quanto sostenuto dal Consiglio di Stato deve quindi ritenersi che la procedura di risarcimento diretto introdotta dall'articolo 149 e il regolamento proposto in attuazione del disposto dell'articolo 150 non siano stati ritenuti in sostanza aderenti alla delega parlamentare e, così come formulati, siano carenti e non tutelino i diritti dei danneggiati.

Inoltre nel regolamento attuativo, dell'articolo 150, predisposto ma non emanato, era previsto che le disposizioni relative alla procedura di indennizzo diretto non fossero applicabili alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 (Attività in regime di stabilimento) e 24 (Attività in regime di prestazione di servizi) del codice delle assicurazioni, salvo che le medesime avessero aderito al sistema di risarcimento diretto. Tale previsione risultava peraltro in forte contrasto con il processo di armonizzazione delle normative europee e rappresenta dunque una ulteriore ragione per modificare l'impianto della procedura di risarcimento diretto nella direzione della assoluta volontarietà sia per i danneggiati, sia per le imprese assicurative.

L'articolo 150, operate tali modifiche risulterebbe non più compatibile.

Per questi motivi, il presente disegno di legge propone la modifica degli articoli 141 e 149 e la totale abrogazione dell'articolo 150 del citato codice di cui al decreto legislativo 209 del 2005.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»; dopo la parola: «risarcimento» è inserita la seguente: «anche»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora tale impresa e quella del responsabile del sinistro risultino aderenti alla procedura di risarcimento diretto»;

b) al comma 3, dopo le parole: «L'impresa,» sono inserite le seguenti: «se aderente alla procedura di risarcimento diretto,»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».

Art. 2.

1. L'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato.

Art. 3.

1. All'articolo 141 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può essere chiamata o intervenire volontariamente nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.»;

b) al comma 4, le parole: «nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150» sono soppresse.

